



VITTORIO AMEDEO II.

Per gratia di Dio Duca di Savoia, Principe di Piemonte,
Re di Cipro, &c.



SPETTANDO dalla Divina Provvidenza il tempo della Pace per sgravare, come desideriamo, i nostri sudditi dai pesi della Guerra, non possiamo á meno, che di continuare presentemente per la sussistenza delle Truppe l'imposizione del Quartiere d'Inverno, sul' istesso piede, e regola dell' Anno scorso; E però continuando Noi di sollevare le Comunità dello Stato dal proveder Fieno, Biada, e Caserme alle nostre Truppe, mentre vogliamo, che tali provisioni restino á carico delle nostre Finanze, come pure l'altre spese indispensabili á causa della Guerra, quantunque il tutto rendi angustiata le medeme Finanze, onde saremmo in necessitá di conseguire l'intiera debbitura d'esso Quartiere d'Inverno; Tuttavia prevalendo sempre in Noi il desiderio, che habbiamo di sollevare per quanto sia possibile li nostri Popoli, compatendo alli danni, che hanno sentiti le Comunità, e Particolari in occasione de' passaggi, e campamenti delle Truppe, si sono da Noi fatte prender cognitioni, non solo de' danni da caduna in quest'anno sofferti per le cause sudette, ma anche del stato in cui si trovano presentemente esse Comunità, gionti altri giusti motivi, Ci siamo disposti di gratiarle trá tutte della somma di lire sei cento ventisette mila sei cento trenta tré, soldi dieciotto, denari tré, e quelle fatte applicare á beneficio loro, in deduttione della tangente di tal debbitura, e per evitarle quelle spese, che gl'aurebbero causati li raccorsi, Ci siamo fatti trasmetter dalli Direttori delle Provincie il reparto di detta somma gratiata, che verrà dedotta in piè del presente nostro Editto. Quindi è che per le presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, piena possanza, & autorità assoluta, partecipato il parere del nostro Consiglio, habbiamo imposto, & imponiamo il corrente Quartiere d'Inverno, soua tutte le Città, e Comunità dello Stato, su'l piede, & alla ragione di lire dodeci per ogni scuto d'oro di Tasso douuto dalle medeme, á quali mandiamo di dover frà giorni otto doppo la publicatione del presente, imporre, & aver imposto detto Quartier d'Inverno alla ragione sudetta, da pagarsi repartitamente in sei mesate, cominciando dalla corrente di Novembre, e da terminare con la ventura d'Aprile, cioè rispetto alla detta corrente, e di Dicembre prossimo frà li dieci dell'istante Genaro, e quanto alle altre frà giorni cinque doppo spirato cadun mese, il tutto nelle mani, e con quittance del Magnifico Consigliere, e Tesorier nostro generale di Militia il Vassallo Antonio Bernardino Bagnolo; Mandando á dette Comunità di deputare prontamente, e senza verun ritardo Effattori, ò Ricevidori responsali per farne l'estattione, e pagamento alli termini sou' espressi, sotto pena rispetto alle Città, e Comunità di scudi cento d'oro per caduna, e di scudi dieci quanto alli Sindici, e Consiglieri in proprio, essi scudi d'oro del Sole, tutti applicandi al Fisco nostro.

Mandiamo per tanto, e comandiamo alli nostri Ministri, ed Vfficiali, si di Giustizia, che di Guerra, & á chionque altro sia spediante d'offeruar, e far inuiolabilmente offeruare, per quanto á caduno spetta, & appartiene il presente Ordine nostro. Dichiarando la publicatione d'esso da farsi á luoghi, e modi soliti valere, & alla Copia stampata dal Stampatore nostro Valetta dover si prestare tanta fede, come al proprio Originale, che tal'è nostra mente. Dat' alla Veneria li 23. Novembre 1712.

V. A M E D E O.

V. Bellegarde.

V. Gropell.

Reg. Buonfiglio, deputato prouisionalmente.



ANT. 21918

De S. Thomas.

In TORINO, Per Gio. Battista Valetta Stampatore di S. A. R. 1712.

La Comunità di

Civico

dedotta la grazia di Scuti

Novo

concessali

otto e denari vno Ducali